

OGGETTO: *Vincolo Idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e R.D. n. 1126/26
Comune di Castel Gandolfo (RM).
Istanza della Sig. Marco Brandi. Richiesta di nulla osta per la Realizzazione Centro sportivo in
Via delle Colonelle. Fasc. 11398*

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

VISTO il R.D. del 30/12/1923 n. 3267;
VISTO il R.D. del 16/05/1926 n. 1126;
VISTO il D.P.R. del 24/07/1977 n. 616;
VISTA la D.G.R.L. del 30/07/1996 n. 6215;
VISTA la D.G.R.L. n. 3888 del 29/07/1998;
VISTA la L.R. del 20.01.1999 n. 4;
VISTA la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002;
VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;
VISTO il Regolamento Regionale di Organizzazione del Personale n. 1 del 6 settembre 2002;
VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;
VISTA la D.G.R.L. n. 1341 dell'11/10/2002, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile al Dr. Raniero De Filippis;
VISTO l'Atto di Organizzazione n. B4755 del 14/12/2004 riguardante procedimenti relativi ad autorizzazioni di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;
VISTA la D.G.R.L. n. 557 del 10/06/2005, di individuazione dei Direttori Regionali incaricati di esercitare le funzioni vicarie di Direttore di Dipartimento;
VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007, che conferisce al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;
VISTO la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
VISTA l'istanza del Sig. Marco Brandi per la richiesta di nulla osta per la Realizzazione Centro sportivo in Via delle Colonelle di Castel Gandolfo inviata al CFS di Roma;
TENUTO CONTO del parere favorevole trasmesso con nota prot. n. 12006 del 04.08.2005 del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato relativa all'istanza di cui in oggetto;
TENUTO CONTO della documentazione tecnica allegata all'istanza, comprendente: *cartografia; cartografia – planimetria – conteggi; relazione tecnica; documentazione fotografica; piante – profili; chiosco, cartografia – planimetria – conteggi; spogliatoi piscina, piante – prospetti – sezione; relazione geologica e idrogeologica*
CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento ricade in tabella "A" di cui alla D.G.R. n.6215 del 30/07/1996;
CONSIDERATO che sulla base degli atti e del parere sopracitato, le opere programmate non sono in contrasto con le finalità di cui al R.D.L. n.3267/23 e al relativo regolamento applicativo, purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

D E T E R M I N A

di CONCEDERE il NULLA OSTA ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (*vincolo idrogeologico*), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostativi esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, al Sig. Marco Brandi per la Realizzazione Centro sportivo in Via delle Colonelle di Castel Gandolfo secondo la documentazione tecnica citata in premessa a condizione che:

1. Per la tutela del punto di captazione presente in prossimità dell'area in cui deve avvenire l'intervento in oggetto, secondo il Decreto Legislativo n°152 del 3 Aprile 2006 s.m.i., art. 94, devono essere individuate un'area di tutela assoluta e una di rispetto, in cui dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) La zona di tutela assoluta, area che è immediatamente circostante alla captazione, deve avere una estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, che è adibita **esclusivamente** ad opere di presa, sia idoneamente recintata e provvista di opere di canalizzazione e regimentazione delle acque dilavanti, pertanto, la piscina, le strade ed i servizi dovranno essere collocati al di fuori della presente area ;
 - b) La zona rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e deve avere ai sensi dell'art.94, una estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione, in tale zona sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle culture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
 - impianto di raccolta e smaltimento rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
 - stabulazione di bestiame;
2. Il concessionario a derivare acque definisce le aree di salvaguardia e richiede l'approvazione delle medesime alla Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area Conservazione qualità ambiente - Osservatorio ambientale, competente per le aree di salvaguardia, poiché il pozzo è adibito a consumo umano;
 3. Il materiale risultante dall'escavazione potrà essere utilizzato osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, nel D.Lgs. 4/2008, nella deliberazione n.816/2006, nonché nella L.R. 26/2007;
 4. Nella zona di rispetto le acque superficiali dovranno essere regimate e convogliate nel sistema fognario delle acque bianche, mentre le acque reflue e quelle derivanti dallo svuotamento della piscina, dovranno essere convogliate in apposite fognature realizzate in doppia camicia.

La presente Determinazione, unitamente alla documentazione tecnica di cui alla premessa vistata dal responsabile del procedimento, sarà trasmessa al Comune di Castel Gandolfo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni il Comune notificherà all'istante ed al Coordinamento Provinciale di Roma Corpo Forestale dello Stato l'autorizzazione e la documentazione tecnica.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni alla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione civile, Area Difesa del Suolo.

Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento è affidato al Coordinamento Provinciale di Roma Corpo Forestale dello Stato, il quale potrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data dell'atto, ferme restando le condizioni ambientali significative ai fini del vincolo idrogeologico in essere al momento del rilascio. Entro tale periodo devono avere inizio i lavori autorizzati e in tal caso la validità dell'autorizzazione si protrae sino al compimento dei lavori stessi. Qualora i lavori non abbiano inizio entro tre anni, l'autorizzazione decade e deve essere presentata una nuova istanza.

DETERMINAZIONE del

L'interessato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Coordinamento Provinciale di Roma Corpo Forestale dello Stato, la data di inizio dei lavori, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché l'avvenuta ultimazione degli stessi entro trenta giorni dalla loro conclusione.

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi.

Sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sull'area in oggetto, ed in particolare per quanto riguarda la legge 431/85, legge 1497/39 e le L.R. del 06/07/1998 n. 24 e n. 25;

Contro la presente Determinazione è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Il Direttore Regionale
Arch. Giovanna Bargagna